

DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011

CONVOCAZIONE DEI COMIZI

IL SINDACO

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile ai *referendum* a norma dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

RENDE NOTO

che, con decreti del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 77 del 4 aprile 2011, sono stati convocati per i giorni di domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno 2011 i comizi per lo svolgimento dei seguenti *referendum* popolari:

REFERENDUM POPOLARE N. 1

Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Abrangazione

« Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale? »

REFERENDUM POPOLARE N. 2

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato
in base all'adeguatezza della remunerazione del capitale investito

Abrangazione parziale di norma

« Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"? »

REFERENDUM POPOLARE N. 3

Nuove centrali per la produzione di energia nucleare

Abrangazione parziale di norma

« Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: "d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare"; nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare"; art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo"; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: "c) con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali"; art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare"; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per"; art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella "per" che segue le parole "dei rifiuti radioattivi"; art. 25, comma 2, lettera h): "i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare"; art. 25, comma 2, lettera i), limitatamente alle parole: "gli oneri relativi ai"; art. 25, comma 2, lettera j), limitatamente alle parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere"; art. 25, comma 2, lettera k): "i) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»"; art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alla virgola che segue le parole "per le popolazioni"; art. 25, comma 2, lettera m), limitatamente alle parole: "al fine di evitare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti"; art. 25, comma 2, lettera n): "a) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione sulla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità"; art. 25, comma 3: "Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asseveramento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"; art. 25, comma 4: "4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «aloni energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale»"; art. 26: art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "gli impieghi pacifici dell'energia nucleare"; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "costituzione, l'esercizio e la"; art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: "nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale"; art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture"; art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "diffidare i titolari delle autorizzazioni"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "da parte dei medesimi soggetti"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "di cui alle autorizzazioni"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: "medesime"; art. 29, comma 5, lettera h): "h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sui situazioni ordinarie che straordinarie"; art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: "all'esercizio"; art. 133, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, limitatamente alle parole: "Avi comprese quelle inserite l'energia da fonte nucleare"; nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure comprensive e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", limitatamente alle seguenti parti: il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare"; il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "e campagne informative al pubblico"; art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di pro-

duzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare"; art. 1, comma 1, lettera a): "ai le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), nonché per l'esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicati nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connessi"; art. 1, comma 1, lettera b): "b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari"; art. 1, comma 1, lettera c): "c) le misure comprensive relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati"; art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "e future"; art. 1, comma 1, lettera g): "g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare"; art. 1, comma 1, lettera h): "h) le sanzioni irraggiabili in caso di violazione delle norme prescritive di cui al presente decreto"; art. 2, comma 1, lettera b): "b) "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari"; art. 2, comma 1, lettera c): "c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari"; art. 2, comma 1, lettera e): "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nel sito, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connessi all'impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'innessione in rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche"; art. 2, comma 1, lettera i): "i) "operatore" è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l'interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare"; art. 2, comma 1, lettera l), limitatamente alle parole: "dell'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "e", con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "la potenza complessiva ed i tempi attesi di costituzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "valuta il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "i) benefici economici e sociali e delinea la linea guida del processo di realizzazione"; art. 3, comma 2: "2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; art. 3, comma 3, lettera a): "a) l'affidabilità dell'energia nucleare, in termini di sicurezza e diversificazione energetica"; art. 3, comma 3, lettera b): "La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; art. 3, comma 3, lettera c): "b) i benefici economici e sociali e delinea la linea guida del processo di realizzazione"; art. 3, comma 3, lettera d): "c) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e acciuffamento del combustibile nucleare"; l'intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione"; art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "i) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera e): "ii) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza da installare"; art. 3, comma 3, lettera f): "iii) gli obiettivi in materia di